

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**DIPARTIMENTO PER L' UNIVERSITÀ, L'A. F. A. M. E PER LA RICERCA**Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario**Ufficio V***RELAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE UNIVERSITA'
PER IL TRIENNIO 2007-2009****1 - IL QUADRO NORMATIVO**

La nuova normativa sulla programmazione delle Università, prevista dall'art. 1-ter, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (*Allegato 1*), innova sensibilmente quella previgente (dettata dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25), sia nel metodo che nella procedura da attuare.

La precedente normativa prevedeva, per ciascun triennio:

- la determinazione, con decreto del Ministro, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e le competenti Commissioni parlamentari, di specifici "obiettivi del sistema universitario";
- la formulazione, da parte delle Università, di proposte mirate a tali obiettivi;
- l'adozione di un decreto ministeriale di programmazione, nel quale venivano definite le regole concernenti le iniziative da realizzare e, per quanto riguarda i finanziamenti, i criteri per la ripartizione degli stessi.

Tale procedura, nella quale la programmazione del sistema era direttamente definita dal Ministero con specifiche azioni:

- non consentiva di tenere conto, in maniera appropriata, delle peculiari caratteristiche, delle vocazioni e della particolarità del contesto di riferimento delle Università. Queste potevano, infatti, intervenire solo nella fase di formulazione delle proposte, relative ad attività predeterminate;
- le Università non erano orientate a una programmazione organica delle loro attività e, conseguentemente, a una efficiente ed efficace gestione delle risorse;
- peraltro, i risultati della attuazione della programmazione, a causa degli sfasamenti temporali previsti dalla normativa stessa, non potevano essere tenuti presenti nella fissazione degli obiettivi del successivo triennio.

La nuova normativa sulla programmazione delle Università prevede, per ciascun triennio:

- 1) la definizione, con decreto del Ministro, sentiti CRUI, CUN e CNSU, di "linee generali d'indirizzo" per il sistema;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 2) l'adozione, da parte delle Università, di un programma triennale (in prima attuazione, relativo al 2007-2009, rimodulabile al 30 giugno di ciascuno dei predetti anni), coerente con le predette linee generali d'indirizzo, in relazione, non ad attività specifiche, ma al complesso delle stesse, in particolare:
 - a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
 - b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
 - c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
 - d) i programmi di internazionalizzazione;
 - e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità;
- 3) il periodico monitoraggio e la valutazione ex post dei programmi delle Università, prendendo cioè in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, sulla base di "parametri e criteri" (indicatori quali-quantitativi), di seguito denominati "*Indicatori*" individuati con altro decreto del Ministro, sentita la CRUI, e avvalendosi del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU);
- 4) l'utilizzo dei predetti "*Indicatori*" per la ripartizione delle risorse a valere prioritariamente sul fondo per la programmazione (secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25);
- 5) la presentazione, da parte del Ministro, di una relazione al Parlamento, al termine di ogni triennio.

2 - LE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO

Le "linee generali di indirizzo" della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 sono state definite con il D.M. 3 luglio 2007 n. 362¹, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, reg. 6, fgl. 78 e pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17 settembre 2007 (*Allegato 2*). Queste individuano gli obiettivi specifici da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, mediante l'adozione, da parte delle Università, di programmi triennali rimodulabili al 30 giugno di ogni anno.

Tali obiettivi e possibili linee d'azione sono raggruppati secondo le "aree" di attività (previste dall'art. 1-ter della legge n. 43/2005) indicate al precedente § 1, sub punto 1), lettere a), b), c), d) ed e).

¹ Il D.M., a firma dell'allora Ministro pro-tempore L. Moratti, era stato già adottato in data 10 aprile 2006 (DM n. 216) e trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. In data 22 maggio 2006 ne è stata richiesta la restituzione da parte del Ministro pro-tempore F. Mussi e la Corte ha provveduto in data 13 giugno 2006 alla restituzione del predetto decreto, che è stato conseguentemente revocato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Con riferimento all'area a), gli obiettivi indicati sono *"la razionalizzazione"* e *"la qualificazione"* dell'offerta formativa. L'attuazione di tali obiettivi è naturalmente correlata al processo di ridefinizione dell'offerta formativa degli Atenei che si è avviata a seguito dell'adozione dei decreti sulle nuove classi dei corsi di studio (DD.MM. 16 marzo 2007 ²).

L'azione principale che viene indicata al riguardo è quella relativa alla *"attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali requisiti minimi"*. Lo scopo, come precisato anche nelle linee guida per l'attuazione dei decreti sulle nuove classi (D.M. 26 luglio 2007 ³), è quello di indirizzare le Università a una progettazione dei propri corsi di studio non meramente finalizzata a fare i conti con i livelli minimi di sopravvivenza, ma a assicurare agli studenti un adeguato livello di qualità degli studi (*"requisiti qualificanti"*).

Per quanto riguarda l'area b), gli obiettivi indicati coincidono con quella che è una delle missioni fondamentali dell'Università: *"il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza"*. Le azioni principali in tale ambito hanno pertanto come riferimento *"il potenziamento della ricerca libera e di base e della formazione per la ricerca"*, cioè del capitale umano necessario a *"produrre"* la ricerca stessa. Si tiene altresì presente la necessità di non sottovalutare le importanti interazioni esistenti tra i risultati della ricerca e l'innovazione, per cui *"alle Università è inoltre richiesto di concorrere... insieme al sistema delle imprese all'incremento di competitività del Paese..."*.

Le azioni indicate nell'area c) sono relative sostanzialmente alle diverse forme di orientamento, in entrata, in itinere e in uscita, e hanno il duplice (e non scindibile) obiettivo di migliorare sia l'efficienza dei processi formativi (riduzione degli abbandoni e dei fuori corso) che l'efficacia degli stessi (aumento del tasso di occupabilità).

Circa l'area d), *"l'internazionalizzazione dell'Università italiana è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione Europea"*. Le azioni indicate per raggiungere tale obiettivo sono fortemente interrelate con il perseguimento anche degli obiettivi relativi alle precedenti aree, in quanto *"mirate a rendere più attrattiva... l'offerta formativa... a stimolare la ricerca scientifica secondo modelli in cui sia previsto il partenariato di Università di altri Paesi... al sostegno della mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi..."*.

Secondo quanto previsto nell'area e), l'Università deve valutare la coerenza e la compatibilità tra le attività di cui alle precedenti aree e i fattori di produzione a tal fine necessari. Per affrontare tale problema, da un lato, viene fatta presente alle Università, fra le altre cose, la necessità di *"organizzare i propri bilanci su base (almeno) triennale"*,

² DM 16 marzo 2007, relativo alle classi di laurea, registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2007, reg. n. 4, fgl. n. 30 e pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007; DM 16 marzo 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2007, reg. n. 4, fgl. n. 31 e pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007.

³ registrato alla Corte dei Conti il 4 settembre 2007, reg. n. 6, fgl. n. 178 e pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2007.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dall'altro, vengono individuate alcune azioni che possano contribuire a orientare le stesse verso comportamenti dettati da responsabilità nelle scelte, e cioè: "

- *riequilibrio nella composizione dei vari ruoli;*
- *miglioramento del rapporto studenti/docenti...;*
- *reclutamento di giovani leve di ricercatori..."*.

3 - LE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE PER IL TRIENNIO 2007-2009

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007), alla tab. C, ha destinato, per la programmazione, **116.892.000** Euro nel **2007**.

Per quanto riguarda gli anni 2008 e 2009 la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L.F. 2008), alla tab. C, ha destinato, per lo stesso fine, 92.272.000 Euro per il 2008 ed ha previsto la destinazione di 109.356.240 Euro per il 2009. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 507, della predetta legge n. 296/2006, "*per gli esercizi ... 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare ...*" anche una parte delle predette risorse; pertanto, per gli anni **2008** e **2009**, gli importi resi effettivamente disponibili sul fondo per la programmazione sono stati, rispettivamente, pari ad Euro **77.428.396** e **63.578.634**.

I predetti importi sono stati ripartiti ed erogati agli Atenei secondo i criteri indicati dall'art. 4 del decreto n. 362/2007; in particolare, tenuto conto della impossibilità – nei primi due anni di applicazione della procedura di programmazione – di apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione, le risorse relative agli anni 2007 e 2008 sono state ripartite, fra le Università statali e non statali, sulla base del "*Modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università*" (di seguito denominato "*Modello*") e, fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, sulla base delle percentuali di ripartizione del relativo fondo di finanziamento ordinario. Relativamente, invece, all'anno 2009, il predetto criterio di ripartizione è stato applicato nella proporzione di due terzi mentre per un terzo le risorse finanziarie sono state ripartite sulla base delle variazioni degli "*Indicatori*", ponderate con il predetto "*Modello*"⁴, secondo le modalità indicate nel citato decreto n. 506/2007.

In particolare:

- l'importo di Euro 116.892.000 relativo al 2007 è stato ripartito⁵:
 - per Euro 71.770.855 con il D.M. 21 settembre 2007, n. 422 (*Allegato 3*);
 - per Euro 45.121.145 con il D.M. 21 settembre 2007, n. 423 (*Allegato 4*);
- l'importo di Euro 77.428.396 relativo al 2008 è stato ripartito con il D.M. 21 aprile 2008, n. 96 (*Allegato 5*);

⁴ Per gli Istituti ad ordinamento speciale, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario.

⁵ Tenuto conto anche, relativamente a tale anno 2007, di quanto stabilito nel citato decreto n. 362/2007, all'art. 4, comma 8.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- l'importo di Euro 63.578.634 relativo al 2009 è stato ripartito con il D.M. 8 luglio 2009, n. 82 (*Allegato 6*).

Si unisce, infine, un quadro riepilogativo della suddivisione, tra le Istituzioni universitarie, dei predetti fondi (*Allegato 7*).

4 - NUOVE UNIVERSITÀ

Com'è noto, l'istituzione di nuove Università può essere prevista soltanto nell'ambito dei provvedimenti relativi alla programmazione triennale (adottati con le procedure definite dall'art. 1-ter della legge n. 43/2005 e dall'art. 2, comma 5, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25).

In particolare, il D.M. n. 362/2007 ha disposto:

- nell'Allegato A, relativamente alla istituzione di nuove Università statali, che *"considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle Università attualmente esistenti ... nel corso degli anni 2007-2009, non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali"*.
- all'art. 5 (istituzione di nuove Università non statali), che *"soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l'istituzione di nuove Università non statali ... che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attività di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con successivo decreto del Ministro..."*.

Nell'ambito del triennio 2007-2009 non si è data attuazione a tale procedura.

5 - SEDI DIDATTICHE

Com'è noto, l'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007), ha disposto che *"per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle Università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quelle ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante, o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione"*.

Il Ministero, nel Sub Allegato A.2 (indicazioni operative per i corsi di studio e le facoltà) al D.M. n. 362/2007, recependo il predetto disposto ed intendendo, ai sensi della predetta legge n. 296/2006, come sedi amministrative delle Università *"quelle*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

espressamente previste dai relativi Statuti alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nei decreti di istituzione dell'Ateneo, ovvero nei decreti di decongestionamento, sedi nelle quali, comunque, sono già legittimamente funzionanti facoltà dell'Ateneo", ha dettato disposizioni relativamente alla istituzione ed all'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale.

In particolare, riguardo alla attivazione di corsi "presso centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione" si è previsto che la stessa "può essere attuata ... dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU, e previo parere favorevole del Comitato regionale ... di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20".

Nell'ambito del triennio 2007-2009, le richieste di autorizzazione da parte delle Università hanno riguardato complessivamente 21 corsi di studio (di cui 14 relativi all'a.a. 2008-2009 e 7 relativi all'a.a. 2009-2010).

Il Ministero, al termine del previsto iter procedurale, ha autorizzato l'attivazione per complessivi 16 corsi (11 nell'a.a. 2008-2009 e 5 nell'a.a. 2009-2010).

6 – I CRITERI E I PARAMETRI (INDICATORI) PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter, comma 2, della predetta legge n. 43/2005, è stato adottato il D.M. 18 ottobre 2007, n. 506⁶ (*Allegato 8*), registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007, reg. 7, fgl. 40), con il quale:

- vengono definiti i parametri e criteri ("Indicatori") per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università;
- viene stabilito (a parziale rettifica di quanto già previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 362/2007) che i programmi relativi al triennio 2007-2009, sono adottati dalle Università entro 90 gg. dalla data di registrazione di tale decreto da parte della Corte dei conti.

Relativamente a tale argomento, si ritiene opportuno evidenziare che, come indicato nelle premesse del D.M. n. 362/2007, "la legge 9 maggio 1989, n. 168... prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero dell'Università e della Ricerca 'dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università... nel rispetto dei principi di

⁶ Il D.M., a firma dell'allora Ministro pro-tempore L. Moratti, era stato già adottato in data 11 aprile 2006 (DM n. 217) e trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. In data 22 maggio 2006 ne è stata richiesta la restituzione da parte del Ministro pro-tempore F. Mussi e La Corte ha provveduto in data 13 giugno 2006 alla restituzione del predetto decreto, che è stato revocato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione', e..., pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi, e non ex ante (ai fini della approvazione degli stessi)".

E' necessario a tale riguardo altresì osservare che:

a) dal punto di vista gestionale:

- la valutazione ex post (se sono correttamente identificati gli obiettivi e gli indicatori di risultato) comporta una onerosità molto ridotta delle procedure; queste infatti sono connesse in gran parte alle attività di gestione del sistema informativo (di cui il Ministero si è dotato in questi anni) per l'acquisizione dei dati e il calcolo degli indicatori. D'altro canto, tale approccio favorisce l'utilizzo responsabile delle risorse da parte degli Atenei, dal momento che la ripartizione delle stesse è basata su un meccanismo competitivo legato alla valutazione dei risultati (in particolare, al miglioramento/peggioramento degli stessi, facendo riferimento agli esiti delle attività di ciascuna Università), e consente altresì una maggiore flessibilità rispetto alla evoluzione del contesto e alle differenti peculiarità degli Atenei (a tal fine è previsto che, per i risultati ottenuti in ciascuna delle 5 aree di attività cui si riferiscono le linee generali d'indirizzo, ogni Università possa richiedere una diversa ponderazione degli stessi, in linea generale, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, mentre gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale [*Scuole superiori, Scuole di dottorato ed Università per stranieri*] possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50%);
- la valutazione ex ante richiederebbe invece necessariamente una procedura molto onerosa (in termini di tempo e di risorse umane e materiali da impiegare) al fine di potere apprezzare la qualità dei programmi e di monitorare il loro puntuale svolgimento; programmi che rischierebbero di fatto di essere portati ad attuazione quando le esigenze del contesto sono mutate, bloccando, inoltre, nel frattempo le attività delle Università. Ne conseguirebbe una procedura praticamente inattuabile e, comunque, con un utilizzo delle risorse, non solo inefficiente, ma anche inefficace;

b) dal punto di vista dell'imparzialità dell'azione amministrativa:

- la valutazione ex post utilizza come criteri e parametri indicatori di risultato, che sono intrinsecamente parametri oggettivi;
- la valutazione ex ante invece si affiderebbe a criteri e parametri che, comunque, non potrebbero eliminare le discrezionalità relative al giudizio soggettivo sui programmi presentati.

Il predetto decreto n. 506/2007 si compone, fondamentalmente, di due parti:

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- gli "Indicatori" in senso stretto, che sono stati individuati, sostanzialmente, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- la "formula" per l'utilizzazione di tali "Indicatori", ai fini della ripartizione delle risorse, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del decreto n. 362/2007.

Gli "Indicatori" sono raggruppati nelle medesime aree di attività con le quali sono state individuate le linee generali d'indirizzo:

Area a) - i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere	
a.1	proporzione di corsi di laurea e di laurea magistrale in regola con i requisiti qualificanti ⁷
a.2	proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno conseguito la laurea in un'altra Università in un numero di anni non superiore alla durata normale delle stesse, aumentata di un anno
a.3	numero medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di laurea e di laurea magistrale attivato
Area b) - il programma di sviluppo della ricerca scientifica	
b.1	proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca
b.2	numero medio di borse per corso di dottorato di ricerca
b.3	proporzione di borse di studio di dottorato di ricerca finanziate dall'esterno, nei tre cicli di dottorato del triennio di riferimento
b.4	disponibilità economica media per la ricerca scientifica per professore di ruolo e ricercatore
b.5	Proporzione di entrate per la ricerca scientifica provenienti da enti esterni

⁷ I requisiti qualificanti sono stati definiti dall'art. 11 del DM 31 ottobre 2007, n. 544. "Viene definito in possesso dei requisiti qualificanti il corso di studio - attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), - che soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati:

- 1 il numero medio di CFU acquisiti nell'anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;
- 2 la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
- 3 la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
- 4 sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;
- 5 è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
- 6 sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative;
- 7 è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B dell'allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10.

Inoltre, è necessario che:

- per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8.
- per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR".

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Area c) - le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	
c.1	Proporzione di studenti che si iscrivono al secondo anno di un corso di studi avendo acquisito almeno 50 CFU in rapporto agli studenti che si sono immatricolati l'anno prima allo stesso corso
c.2	Proporzione di iscritti che hanno svolto stage formativi esterni all'Università di appartenenza durante il corso di studi
c.3	Proporzione di laureati che hanno svolto uno stage post-laurea (entro un anno dal conseguimento del titolo) sul totale dei laureati dello stesso anno
c.4	Proporzione di laureati occupati ad un anno dalla laurea sul totale dei laureati dello stesso anno
c.5	Proporzione di Crediti formativi universitari acquisiti in apprendimento permanente
Area d) - i programmi di internazionalizzazione	
d.1	Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale (in regime di scambio e non)
d.2	Proporzione di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale
d.3	Proporzione di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato
d.4	Entità dei contratti/convenzioni acquisiti da agenzie e enti, esteri e internazionali
Area e) - il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità	
e.1	Proporzione dei costi del personale (di ruolo e non) rispetto alle entrate di bilancio
e.2	Proporzione dei punti organico utilizzati per assunzioni di professori ordinari e associati precedentemente non appartenenti all'Ateneo
e.3	Proporzione di punti organico destinati a facoltà con un rapporto studenti/docenti di ruolo superiore rispetto alla mediana nazionale (rilevata dai quadri informativi del Ministero)
e.4	Proporzione dei punti organico utilizzati per l'assunzione di nuovi ricercatori rispetto ai punti organico complessivamente utilizzati

La "formula" per l'utilizzazione di tali "Indicatori" viene invece costruita nel modo seguente:

- "relativamente a ogni Indicatore di risultato....sono calcolati indici parziali di variazione (miglioramento o peggioramento) dei risultati utilizzando la differenza (normalizzata) tra i valori dei singoli Indicatori di risultato relativi alla fine del 2008 e la media dei risultati relativi al triennio 2004-2006...";
- "al fine di pervenire a un indice complessivo di variazione dei risultati, vengono calcolate per ciascuna Università ...le medie dei predetti indici parziali utilizzando le ponderazioni appresso indicate:
 - all'interno di ogni area di attività, a ciascun indice parziale (normalizzato) viene assegnato identico peso, la cui media fornisce il valore sintetico della variazione dei risultati relativo all'area di attività considerata;
 - assegnando alle predette medie d'area i pesi indicati da ciascuna Università (per tenere conto dell'importanza attribuita ad ogni area secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 362/2007) e sommando le stesse vengono calcolate le variazioni complessive di risultato di ogni Università;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- infine, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del predetto decreto n. 362/2007, al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università "i predetti valori sono ulteriormente ponderati "mediante l'utilizzazione del...Modello...";
- "l'indice complessivo in tal modo ottenuto, opportunamente normalizzato, sarà utilizzato " per la ripartizione delle risorse secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto n. 362/2007.

Si unisce una "nota tecnica" (*Allegato 9*) contenente l'esplicitazione del predetto criterio in termini di formula algebrica.

7 - RISULTATI DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL TERMINE DEL TRIENNIO 2007-2009

Il calcolo degli "Indicatori" e dei relativi "indici complessivi di variazione" e, sulla base delle ponderazioni assegnate dalle Università alle 5 "aree" di attività cui fa riferimento la programmazione, è stato completato ed è stato possibile, pertanto, procedere alla ripartizione – secondo i criteri indicati nei predetti DD.MM. nn. 362 e 506/2007 – delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'anno 2009 (v. precedente § 3):

- per 2/3 sulla base del "Modello" per la ripartizione teorica del FFO che è stato, da ultimo, utilizzato nel 2008;
- per 1/3 sulla base degli "indici complessivi di variazione" dei risultati, ponderati con il "Modello".

In relazione a quanto sopra, si ritiene utile evidenziare che la predetta ripartizione tiene esclusivamente conto:

- dei miglioramenti o peggioramenti dei risultati ottenuti, misurati attraverso le variazioni degli "Indicatori", indipendentemente dai livelli assoluti di risultato;
- delle ponderazioni assegnate da ciascun Ateneo alle 5 aree di attività;
- delle differenze dimensionali di ciascuna Università, misurate attraverso il "Modello".

Peraltro, si ritiene necessario ricordare che:

- a) il triennio 2007-2009 ha rappresentato il periodo di prima applicazione della nuova procedura di programmazione;
- b) il calcolo degli "indici complessivi di variazione" è ancora al momento parziale, in quanto non è stato possibile prendere in considerazione gli "Indicatori" per i quali le attuali fonti dei dati non ne consentono affatto il calcolo ovvero ne consentono un calcolo solo parziale (tali indicatori non sono stati conseguentemente utilizzati ai fini della predetta ripartizione relativa al 2009);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) l'adozione del piano strategico da parte delle Università – in coerenza con le linee generali di indirizzo e gli indicatori definiti dal Ministero – così come l'attribuzione delle ponderazioni assegnate dalle stesse alle diverse aree di attività, sono potuti avvenire solo quando erano già noti a ciascun Ateneo i risultati conseguiti nel primo anno del triennio 2007-2009 e la variazione dei risultati conseguiti in tale anno rispetto alla media 2004/2006; a tali dati fa riferimento la predetta ripartizione dei fondi relativi al 2009.

Ciononostante, è stato possibile per la prima volta rendere disponibile agli Atenei e del Ministero una base informativa (denominata PRO3), necessaria per l'adozione dei propri programmi e per la valutazione dei risultati conseguiti, che è stata realizzata rendendo interoperative le attuali fonti di dati disponibili (es.: Anagrafe Nazionale degli Studenti, Banca dati dell'offerta formativa, rilevazioni annuali dell'Ufficio di Statistica, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ecc...).

Tale base informativa, pur con i limiti sopra evidenziati, è in grado di offrire inoltre un ampio ventaglio di informazioni sulle caratteristiche di ciascun Ateneo e sulla loro dinamica temporale. La stessa è stata resa pubblica sul sito Internet del Ministero all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/universita/programmazione-2007-2009>.

Si fa presente che, oltre agli indici di variazione di cui alla precedente lettera b) – che sono stati utilizzati ai fini della ripartizione delle risorse della programmazione come indicato nel precedente Allegato 6 – nella predetta base informativa sono stati resi disponibili anche gli "indici relativi ai livelli di risultato" di ciascun Ateneo.

Si uniscono le tabelle di sintesi, distinte per Università statali, Università non statali, Scuole Superiori e di dottorato, Università per stranieri, relative ai "punteggi" attribuiti a ciascun Ateneo sulla base:

- degli indici di variazione di risultato (*allegato 10*);
- degli indici dei livelli di risultato (*allegato 11*).

Il quadro che emerge dalla lettura dei dati contenuti in tale base informativa mostra che i risultati ottenuti dal sistema universitario nel suo complesso sono ovviamente rimasti abbastanza stabili, considerato il relativamente breve arco temporale in esame. Rilevanti sono invece le differenze nei livelli risultato fra gli Atenei, soprattutto con riferimento alla loro collocazione geografica. In particolare, le Università collocate nel Centro-Nord del Paese ottengono risultati mediamente più elevati rispetto a quelle del Sud; osservando gli indici dei livelli di risultato conseguiti dalle 59 Università statali⁸ (esclusi gli Istituti ad ordinamento speciale) nell'ultimo anno del periodo considerato, nessuna delle prime 20 Università, ordinate in senso decrescente sulla base dei valori di tale indice, si trova nel Sud Italia, mentre sono tutti meridionali gli ultimi 10 Atenei (*v. grafico – allegato 12*).

⁸ 23 delle quali hanno sede in regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il carattere sistematico di tali differenze appare legato in gran parte a condizioni strutturali relative alle diversità di contesto in cui tali Atenei operano; ciò rende assai problematica una valutazione della "virtuosità" di ciascun Ateneo esclusivamente sulla base dei livelli di risultato.

Anche in relazione a quanto sopra, si ritiene pertanto che sia pienamente confermata la bontà delle motivazioni in relazione alle quali la ripartizione delle risorse della programmazione per il triennio 2007-2009 ha preso in considerazione le variazioni di risultato (e non i livelli), consentendo di valutare positivamente quelle istituzioni universitarie che, pur avendo livelli di risultato non elevati (come accade per le Università del Mezzogiorno), hanno dimostrato una capacità di migliorare gli stessi.

Pur tuttavia, benché in misura non altrettanto ampia, anche facendo riferimento alle variazioni di risultato, le Università con i maggiori miglioramenti di risultato (*v. grafico – allegato 13*) sono concentrate nel Centro Nord (17 fra le prime 20) mentre le Università con i minori miglioramenti sono situate nel Centro Sud (7 fra le ultime 10).

Di tali considerazioni verrà comunque tenuto conto anche nella programmazione 2010-2012, in corso di adozione.

* * * * *

Trattandosi della prima volta nella quale ha trovato applicazione la nuova normativa relativa alla programmazione, e considerato che il Ministero ha dato attuazione alla stessa, tra l'altro, avvalendosi del CNVSU (in ordine a quanto indicato al § 1, punto 3), lo schema della presente Relazione è stato trasmesso allo stesso con preghiera di voler esprimere il proprio avviso e di fornire, se del caso, ulteriori elementi necessari al riguardo.

Tali elementi, che si ritiene di poter condividere, sono stati forniti dal CNVSU con nota n. 220 del 25 maggio 2010 (*allegato 14*), al cui testo si fa rinvio.

1-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005), coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni per l'università

1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la validazione di compatibilità finanziaria al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità.

2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

Riferimenti normativi:

— Il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)) recita:

«105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente».

— La legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo», è pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n. 155.

Art. 1-bis.

Contributi per le università e gli istituti superiori non statali

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del 2004.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universities non statali legalmente riconosciute)

«Art. 5. — 1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscriverne in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)";

b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle università non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Università degli studi di Urbino".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il primo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), così recita:

«Art. 5. — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria

1-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394».

— Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) si veda la nota all'art. 1.

Art. 1-ter

Programmazione e valutazione delle Università

1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione;

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. I risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università.

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2. (Programmazione del sistema universitario). — 1-4. (Omissis).

5. L'istituzione e la soppressione di università, previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi sulla base dei seguenti principi:

a) nuove università o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante:

1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di più facoltà e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici;

2) il trasferimento da altre università di strutture già esistenti, subentrando la nuova università in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite;

b) nel caso di istituzione di nuove facoltà di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti alle predette facoltà. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facoltà di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facoltà almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;

c) l'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali università o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

d) nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria.

6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività.

7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

«Art. 3. — 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.

2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.

3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.»

«Art. 4. — 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonché gli articoli da 1 a 6 e l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 90, 91 e 92».